

---

# **NUOVE NORME IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE E DI RIORDINO DEI CONSORZI DI BONIFICA**

-----

## **RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA**

**Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 37 del 2017**

---

Il disegno di legge è articolato in sette titoli, che disciplinano in un testo organico la materia della bonifica integrale e il riordino dei Consorzi di bonifica.

Nel **TITOLO I - NORME GENERALI** (*articoli 1 – 3*) sono enunciate le finalità del disegno di legge e fornite disposizioni che attengono all'ambito territoriale dei Consorzi.

Nel **TITOLO II - ATTIVITÀ DI BONIFICA E DI DIFESA DEL SUOLO. PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI, REALIZZAZIONE E GESTIONE** (*articoli 4 – 7*) sono definite le attività di bonifica e quelle connesse di difesa del suolo e irrigazione e fornite disposizioni per pianificare, realizzare, mantenere e gestire le opere.

Nel **TITOLO III - CONSORZI DI BONIFICA** (*articoli 8 – 15*) sono specificati la natura giuridica e le funzioni dei Consorzi di bonifica, nonché il potere impositivo di cui sono titolari e disposizioni sugli Statuti consortili.

Nel **TITOLO IV - ONERI DI BONIFICA** (*articoli 16 – 18*) sono fornite disposizioni attinenti alla contribuzione, al beneficio di bonifica e al regime degli scarichi nei canali consortili.

Nel **TITOLO V - ORDINAMENTO E PROCEDIMENTO ELETTORALE** (*articoli 19 – 32*) sono specificati gli Organi consortili, i soggetti che hanno diritto al voto e le modalità di elezione, le cause di ineleggibilità e incompatibilità, la prorogatio e altre disposizioni.

Nel **TITOLO VI - RIORDINO TERRITORIALE DEI CONSORZI BONIFICA** (*articoli 33 – 34*) sono fornite disposizioni sul riordino territoriale dei Consorzi.

Nel **TITOLO VII - NORME FINALI E NORME FINANZIARIE** si dispongono abrogazioni e, nell'articolo 36, si individua la copertura finanziaria per le attività previste dalla legge.

Ciò premesso, si procede sinteticamente all'illustrazione delle singole disposizioni rilevanti ai fini della presente relazione e alla verifica dei dati e degli elementi idonei a comprovare l'ipotesi di invarianza finanziaria ovvero a quantificarne gli oneri al fine della necessaria copertura ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37.

- (Articoli da 1 a 4) Non determinano oneri a carico del bilancio regionale.
- (Articolo 5) I dieci Consorzi presenti sul territorio regionale sono tenuti ad elaborare i *piani comprensoriali di bonifica e di tutela del territorio* con oneri a carico del bilancio regionale. Trattasi di atti di pianificazione che richiedono aggiornamenti di dati e valutazioni già in possesso dei Consorzi, nonché l'elaborazione di cartografie e relazioni tecniche illustrative. Considerato che, per ciascun piano, si prevede una spesa media pari a euro 40.000,00 circa, l'importo stimato totale necessario per l'elaborazione di essi da parte dei dieci consorzi risulta pari a circa **400.000,00 euro una tantum**, nell'esercizio finanziario 2022, a valere sulla missione 16, programma 01, titolo 2, mediante variazione compensativa di pari importo dalla missione 16, programma 01, titolo 1. **Tale previsione è indicata nell'articolo 36, comma 2, lettera c).**
- (Articolo 6)
  - Sono definite le opere pubbliche di bonifica e irrigazione (comma 1) e quelle di difesa del suolo (comma 2) e si prevede che la realizzazione di esse possa essere affidata ai Consorzi su concessione da parte della Regione o dello Stato (commi 4 e 5); trattasi di norma programmatica per la quale non è richiesta copertura finanziaria.

Per quanto riguarda, invece, la previsione della *manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione (comma 4)*, che è a carico dell'Amministrazione regionale, gli oneri annualmente a carico del bilancio regionale a partire dal 2022 sono stati quantificati nel seguente modo:

- Manutenzione straordinaria delle opere pubbliche irrigue. Gli oneri annualmente a carico del bilancio regionale a partire dal 2022 sono stati quantificati tenendo conto che sul territorio regionale sono presenti circa 10.000 km di reti irrigue, di vetustà media pari a circa 15 anni. Considerato che è presumibile dover intervenire almeno una volta nei prossimi 45 anni su ciascun chilometro di rete (con annesse opere di captazione e opere d'arte, ovvero di sollevamento, accumulo, ecc.) e che il costo di intervento medio è quantificabile in 3.000 €/km (avendo conglobato in esso anche il costo relativo a tutte le opere annesse), resta determinato un fabbisogno finanziario di circa 667.000 €/anno.
- Manutenzione straordinaria alle opere pubbliche di bonifica. Mancando un quadro d'insieme dei fabbisogni analiticamente stimati dai Consorzi, si ritiene ragionevole quantificare il fabbisogno complessivo, con riferimento alle esigenze di maggiore urgenza di intervento, in misura non inferiore al doppio di quello necessario per la manutenzione straordinaria delle opere pubbliche irrigue; per un corrispondente importo di circa 1,333 M€/anno.

Conseguentemente, a regime, il fabbisogno relativo alla manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione ammonta a circa 2 M€/anno a valere sulla missione 16, programma 01, titolo 2. Considerando, inoltre, che le attività di manutenzione non potranno

avviarsi tutte nel corso del 2022, perché è necessaria la preventiva elaborazione dei progetti, è ragionevole immaginare che nel corso del 2022 potrà avviarsi solamente l'80% degli interventi, per un ammontare pari a circa **1,6 M€**. **Tali previsioni**, che sono soddisfatte mediante variazioni compensative di pari importo dalla missione 16, programma 01, titolo1, **sono indicate nell'articolo 36, comma 2, lettera b).**

- Nel comma 6 sono previste attività da finanziare “nei limiti delle disponibilità di bilancio annualmente assegnate a tali fini” e che, pertanto, non richiedono una specifica copertura nel presente testo di legge:
  - (alla lettera a) si prevede la costituzione di un fondo di rotazione per le progettazioni da parte dei Consorzi di bonifica;
  - (alla lettera b) viene riproposto, sostanzialmente immodificato, il “contributo di gestione” attualmente vigente (art.10 L.R.4/2003, come modificato dalla L.R.38/2020), che ha già avuto attuazione con specifica deliberazione della Giunta regionale, la quale potrà dunque continuare ad essere applicata; si noti che al punto b.5 è confermata una disposizione, recentemente inserita nell'art.10 della L.R.4/2003 (ad opera della L.R.38/2020), con cui è stato incentivato il risparmio, da parte dei Consorzi di Bonifica, dell'energia elettrica di cui al comma 7.
  - (alla lettera c) si prevedono finanziamenti di attività programmatiche, divulgative, di studio e di progettazione di servizi comuni, utili per il conseguimento degli obiettivi di interesse regionale perseguiti mediante i Consorzi di bonifica;
  - (alla lettera d) si prevede, in continuità con le disposizioni normative attualmente vigenti, che la competente Direzione Generale alla Difesa del suolo effettui la programmazione, il coordinamento e il finanziamento degli interventi necessari a prevenire le esondazioni degli alvei, ancorché classificati di bonifica ai sensi del comma 1.
- Con il presente comma si prevede che la stessa Regione possa farsi carico dell'ammontare di tali spese quantificato in una somma non superiore a **8M€/anno** sulla missione 16, programma 01, titolo 1. **Tale previsione è indicata nell'articolo 36, comma 2, lettera a).**

Nei commi successivi al 6 e negli articoli successivi al 6 non sono previste attività che determinino oneri a carico del bilancio regionale.